



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 28 del 27-11-2015

OGGETTO: ART. 33 COMMA 3/BIS DEL D.LGS 163/2006 COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 9, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE N. 89 DEL 2014 - COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FERRAZZANO E MIRABELLO SANNITICO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

In data 27-11-2015 alle ore 19:10 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CERIO ANTONIO	SINDACO	Presente	8	TESTA NICOLANGELO	CONSIGLIERE	Assente
2	D'ALESSIO ALESSANDRO	VICESINDACO	Presente	9	LICAMELI LUANA	CONSIGLIERE	Presente
3	SFORZA VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente	10	BARANELLO MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Assente
4	MONTANARO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente	11	DAMIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
5	COFELICE MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	12	LEMBO ANGELOMICHELE	CONSIGLIERE	Presente
6	DE RENSIS FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente	13	PASCALE MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente
7	MARTINO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, Luana Licameli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture', così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, testualmente recita 'I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento'.

DATO ATTO che detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3, comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;

DATO ALTRESÌ ATTO che il servizio tecnico dei comuni di Ferrazzano e Mirabello Sannitico sono gestiti in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.;

VISTA la proposta di convenzione redatta dagli uffici competenti per la costituzione e lo svolgimento delle funzioni inerenti la Centrale Unica di Committenza tra i predetti Comuni;

UDITA la relazione del Sindaco in proposito;

Visti in particolare gli artt. 30 e 32 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

con voti favorevoli 8 votanti 8 astenuti 3 (Lembo Angelomichele, Damiano Vincenzo e Pascale M. Rosaria)

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

2. Di istituire tra i Comuni di Ferrazzano e Mirabello Sannitico la centrale unica di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

3. Di approvare la bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Ferrazzano e Mirabello Sannitico allegata alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, demandando al Segretario comunale ovvero al Responsabile di servizio competente le modificazioni e/o integrazioni di modesta entità necessarie ai fini di una corretta sottoscrizione della stessa.;

4. Di approvare il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della centrale unica di committenza nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

5. Di individuare nel Comune di Ferrazzano l'Ente capofila della convenzione.

6. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata convenzione.

7. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ai fini dell'informazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ed al personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale dei Comuni di Ferrazzano e Mirabello Sannitico per quanto di competenza.

Successivamente con voti favorevoli 8 votanti 8 astenuti 3 (Lembo Angelomichele, Damiano Vincenzo e Pascale M. Rosaria) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000

COMUNE DI FERRAZZANO
(Prov. di Campobasso)

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. DEL

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio " Gare " connesse all'affidamento dei lavori e all'acquisizione di beni o servizi mediante Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3bis del D.Lgs n° 163/2006;

L'organizzazione del servizio è comunque materia del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di ogni Comune convenzionato per cui le norme del presente regolamento hanno una valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto ai regolamenti generali di ogni Ente e si interpretano in materia compatibile con lo stesso e con lo Statuto di ogni Comune.

ART. 2

Finalità

L'attività della Centrale Unica di Committenza è finalizzata alla gestione delle funzioni amministrative concernenti le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dei servizi e forniture operando per ogni singolo Comune ovvero anche in modalità aggregata di entrambi gli Enti.

In particolare con l'istituzione della Centrale unica i Comuni convenzionati intendono:

- Creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici, in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure di appalto;
- Ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
- Ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale del servizio;
- Gestire il processo di approvvigionamento selezionando il sistema di acquisizione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 3

Competenza della Centrale Unica di Committenza

La Centrale Unica di committenza è competente ad espletare ogni tipo di procedura aperta, ristretta, negoziata per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, senza eccezione né per i casi di urgenza , né in relazione al valore modesto.

La centrale, quindi, gestisce tutte le procedure di scelta del contraente sia per i contratti sotto soglia che di rilevanza comunitaria;

Sono esclusi gli acquisti che ciascun Ente effettua tramite economato o dovrà effettuare con i vari responsabili del servizio attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi compreso le convenzioni CONSIP ed il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Sono, inoltre, escluse dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta.

Restano in capo alla Centrale l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedura di cottimo fiduciario essendo una procedura negoziata in cui vengono consultati gli operatori economici scelti nell'elenco degli operatori economici di fiducia del comune interessato alla gara.

Art. 4

Organizzazione

I Comuni convenzionati svolgeranno le funzioni di Centrale unica di committenza relativa all'acquisizione di lavoro, servizi e forniture presso il comune capo-fila.

La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante, che rimane in capo a ciascun ente aderente.

La Centrale è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di autonomia operativa - funzionale, come meglio specificata nei successivi articoli. La legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo alla stazione appaltante, ossia all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.

Art. 5

Funzionamento del servizio “ gare/ Centrale unica di committenza”

Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta alla Centrale Unica di committenza mediante la trasmissione della determina a contrarre di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e tutti gli allegati di volta in volta necessari ed utili per la predisposizione del bando di gara.

La Centrale Unica di Committenza entro 15 giorni dalla ricezione degli atti s'impegna ad attivare la procedura di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi all'esigenza rappresentata dalla amministrazione aggiudicatrice.

Il servizio gare gestisce operativamente i seguenti procedimenti:

- a) Approvazione e sottoscrizione, unitamente al RUP, del bando e del disciplinare di gara oppuredelle lettere d'invito (nel caso di gara informale e di procedura ristretta) garantendo la conformità a legge delle norme in esse contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- b) Procedimento di gara (pubblicità bando comunicazione ai concorrenti, svolgimento e verbalizzazione delle sedute di gara, verifica della congruità dell'offerta;risposta ai quesiti;
- c) Nomina della commissione aggiudicatrice nel caso di offerte economicamente vantaggiose;
- d) Verifica del possesso dei requisiti di capacità sia a campione che del primo e secondo classificati, nel caso di procedure aperte e ristrette; verifica dei requisiti morali e di capacità dell'aggiudicatario provvisorio per qualsiasi procedura;
- e) Aggiudicazione provvisoria;
- f) Pubblicità post affidamento e comunicazione ai concorrenti;
- g) Dopo l'aggiudicazione provvisoria e trascorsi i termini di pubblicazione previsti dall'art. 12 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e divenuta pertanto definitiva l'aggiudicazione , la Centrale trasmette al Comune interessato gli atti per la relativa presa d'atto e tutti gli adempimenti successivi.

Art. 6

Responsabilità della Centrale Unica

A capo della Centrale Unica (Responsabile servizio gare) è preposto il Responsabile del Servizio tecnico del Comune capo-fila che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Responsabile di una Centrale di committenza che opera sul territorio regionale. Tale incarico gli viene conferito dal Sindaco del Comune di capofila.

Il responsabile dirige il servizio gare e il personale ad esso assegnato dagli enti convenzionati. Ha piena autonomia nell'organizzazione delle risorse umane e strumentali e svolge tutte le funzioni gestionali previste dalla legge ivi compresa la sottoscrizione del bando e nomina la commissione di gara.

Art. 7

Competenze del RUP

Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui all' art. 10 del codice dei contratti. In particolare, dovrà formulare la proposta di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e la proposta di bando o lettera di invito, che dovranno essere approvate dal responsabile della Centrale e sottoscritte da entrambi funzionari.

La proposta della determinazione a contrattare, deve indicare :

- Il fine che il contratto intende perseguire.
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratto delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base .
- L'eventuale indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivante dalla funzione di finanziamenti.

Inoltre, per i lavori pubblici il R.U.P. dovrà svolgere i compiti previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 8

Bando di gara

I bandi di gara saranno pubblicati sia nel sito web istituzionale albo-on line e link "Bandi di gara" del Comune in cui ha sede la centrale di committenza, sia nel sito web del Comune associato, qualora stazione appaltante.

Tutte le spese relative a pubblicazioni dei bandi ed avvisi di gara restano a carico del comune interessato.

Art.9

Commissione di gara

La commissione di gara di norma è composta da Presidente, nella persona del Responsabile della centrale di committenza, da n. 2 componenti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

La commissione è nominata con atto del Responsabile della Centrale avvalendosi delle risorse umane assegnate, garantendo la partecipazione di personale degli enti aderenti, salvo motivate temporanee ed improrogabili esigenze di servizio.

Le sedute della commissione di gara sono pubbliche.

Art.10

Mancata aggiudicazione

Nell'ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti e di ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione, il Responsabile della centrale dà tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed al RUP per i provvedimenti di competenza.

Art. 11

Informazione ed accesso agli atti.

La Centrale Unica in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ad opera della Stazione Appaltante, assicura ai cittadini, singoli ed associati, ed in generale a chiunque vi abbia interesse l'accesso all'informazione sullo stato dei medesimi atti ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 12

Competenze ed attività dei singoli Comuni

Rimangono in capo al singolo comune i seguenti compiti:

- a) La nomina del RUP ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006
- b) Per i lavori le attività di individuazione delle opere da realizzare ivi compresi la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) La redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- d) Per forniture ai servizi: la definizione del Piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene / servizio da acquistare ivi compreso il programma annuale dell'acquisizione dei beni e dei servizi di cui all'art. 271 del D.P.R. 207/2010 e la progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture di cui all'art. 279 del D.P.R. 207/2010
- e) Prenotazione di impegno di spesa.
- f) CUP relative alle singole gare.
- g) Approvazione definitiva degli atti di gara.
- h) La stipulazione del contratto.
- i) La gestione operativa del contratto (esecuzione verifica di conformità o collaudo ecc.)
- j) Tutti gli adempimenti connessi alla contabilità e pagamenti sulla base degli stati di avanzamento
- k) La collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere.
- l) Comunicazioni e trasmissioni dell'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 13

Impegni singolo Comune

Ogni Comune aderente si impegna a:

- sottoscrivere il contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;
- provvedere direttamente al pagamento dell'importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità e termini stabiliti nel medesimo contratto.

In caso d'appalto da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la centrale unica di committenza riterrà di inserire nella commissione aggiudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Rimangono, altresì, a carico di ciascun comune interessato la spesa delle pubblicazioni degli avvisi di gara.

Art. 14

Impegni dei Comuni aderenti

I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato oltre all'uniformità dei comportamenti delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale Unica avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni comune provvede allo studio ed all'esame comparato di regolamenti, atti e procedure vigenti nei due Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio ed all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

Art. 15

Beni ed attrezzature

Il comune capofila in cui ha sede la centrale provvede a dotare l'ufficio delle strutture ed attrezzature necessarie per il funzionamento, per custodire le offerte, debitamente acclarate al protocollo dell'ente, per tutto il procedimento di gara e fino all'aggiudicazione definitiva..

Art.16

Rapporti Finanziari.

Gli oneri della Centrale Unica sono ispirati a principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.

Le spese di manutenzione dei locali e di funzionamento della Centrale sono a totale carico del Comune Capo-fila.

Ciascun Comune assume in proprio gli oneri relativi al personale assegnato alla Centrale ivi comprese le spese di aggiornamento e di formazione e quelle straordinarie.

Le spese postali inerenti le gare dei comuni convenzionati saranno anticipate dal comune capofila, che provvederà a predisporre un rendiconto di spesa da inviare al comune associato per il rimborso.

Art. 17

Contenzioso

Eventuali controversie avviate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati dall'Ente aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, con oneri a proprio carico.

La Centrale fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso, attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei Consigli Comunali dei rispettivi enti, e

l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line e nel settore trasparenza dei comuni convenzionati , e sottoscrizione della convenzione dei Sindaci dei due comuni.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FERRAZZANO E MIRABELLO SANNITICO

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Municipio di

tra

1. Il Comune di codice fiscale, in

persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....),il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare N.del.....
2. Il Comune di codice fiscale
....., in
persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....),il
quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione consiliare n.....del.....

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, aggiunto dall'art. 23, comma 4, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e modificato da ultimo dall'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, in vigore dal 7 luglio 2012, prevede che: "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni [...] ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. [...]";

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, afferma la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, indica che tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevede che le convenzioni di cui tratta possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

- per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, nonché per la realizzazione di una centrale unica di committenza, si reputa opportuno procedere alla stipula di una apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, quale strumento più flessibile che meglio risponde alle esigenze di primo avvio di un processo associativo, che deve comportare tanto una profonda riorganizzazione dei servizi comunali quanto il mantenimento e la non dispersione dei livelli di efficienza già raggiunti presso i vari servizi dei singoli Comuni aderenti;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 33 cc. 1-3-bis del d.lgs. 163/2006.

2. La Centrale di Committenza ha sede presso i comuni aderenti e opera presso L'Ente capofila.

3. Sono enti aderenti alla Centrale di Committenza, gli enti sottoscrittori del presente accordo.

4. Le attività della Centrale di Committenza consistono in:

- curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla predisposizione del bando, ivi compresa la procedura per l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei Bandi, fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- utilizzare i sistemi informatici di negoziazione a cura della stessa Centrale di Committenza ovvero i sistemi posti essere dalla Consip S.p.A. , MEPA o di altri organismi pubblici ai sensi dell'art.328 del DPR n. 207/2010.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione

e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 – Criteri di devoluzione delle procedure d'appalto

1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione della determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.

2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:

- l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;

- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;

- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

- l'ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;

- gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;

3. La Centrale di committenza predisporre tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.

4. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza consegna all'ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.

5. Compete in ogni caso all'Ente aderente:

- adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;

- trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP);

- procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- disporre l'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

Art. 3 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte dell'ente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "spese generali".

3. l'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in base alle effettive esigenze legate alla copertura delle spese vive sopportate dalla Centrale di Committenza per la gestione della gara.

4. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia all'ente aderente.

5. eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ad un fondo di rotazione per il funzionamento della Centrale di Committenza.

6. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese sono a carico dell'ente che

provvederà ad inserirle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010.

L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.

2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara sono poste a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di Iva, del fatturato realizzato (DM 23 novembre 2012 pubblicato in GU n.8 del 10-1-2013) e comunque senza oneri a carico degli Enti aderenti.

1. Le spese altresì sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, della Centrale di Committenza.

Art. 4– Strumenti di comunicazione con gli enti aderenti

1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con gli enti aderenti, annualmente è prevista una riunione degli associati per l'analisi delle attività svolte.

2. La Centrale di Committenza, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web .

Art. 5 - Entrata in vigore e durata

1. Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza e ha durata fino alla scadenza del mandato dei Sindaci.

Art. 6 - Controversie e recesso

1. Ogni controversia eventualmente insorgente tra gli Enti aderenti deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.

2. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

3. Il recesso del singolo ente aderente e/ convenzionato è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.

Art. 7- Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

Art. 8 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.

L'Ente capo convenzione è, individuato nel comune di Ferrazzano

Art. 9 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti

appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Lì,

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Lì,

IL RESP. SERVIZIO TECNICO
F.TO CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO LICAMELI LUANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Ferrazzano,03-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO*****

Ferrazzano,03-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-11-2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 03-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-12-2015 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 07-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA